



N. 02432/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2015 REG.RIC.

Provincia di Caserta

Prot. Entrata del 30/04/2015 - 13
Num. 0040354
Classifica: I.4



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 129 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2015, proposto da:

Nazzaro Pagano, Domenico Emiliano Pagano, Leopoldo Sabatino e Giuseppe Guida, rappresentati e difesi dagli avv.ti Egidio Lamberti e Luciano Costanzo, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Costantino n. 52 presso il dott. Massimo Lamberti;

contro

- Segretario Generale della Provincia di Caserta, dottor Pasquale Foglia, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Elettorale (n.c.);

- Commissione Elettorale (n.c.);

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (n.c.);

nei confronti di

- Ciro Foglia, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito;

per l'annullamento:

- a) del provvedimento prot. n. 23/U.E. del 24/4/2015 con il quale il Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, dottor Pasquale Foglia, ha ricusato la lista denominata "Noi Casertani", non ammettendola al procedimento per le elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio provinciale di Caserta del 12/5/2015;
- b) del provvedimento prot. n. 23/U.E. del 24/4/2015 con il quale il Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, dottor Pasquale Foglia, ha ammesso alla competizione elettorale la lista "Campania Futura", in parte qua, per quanto ha provveduto ad includere tra i candidati in essa presenti anche il Sig. Leopoldo Sabatino;
- c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche dei verbali della Commissione Elettorale Interna n. 7 e n. 9 del 24/4/2015.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ciro Foglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 129 cod. proc. amm.;

Relatore nella udienza pubblica straordinaria elettorale del giorno 29 aprile 2015 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti gli avv.ti Egidio Lamberti, Luciano Costanzo e Pasquale Marotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato a mezzo pec in data 27/4/2015 e depositato in pari data, si rappresentano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che il Sig. Leopoldo Sabatino aveva accettato la candidatura alla carica di consigliere provinciale, per le elezioni di secondo grado del Presidente e del

Consiglio provinciale di Caserta del 12/5/2015, per la lista denominata “Noi Casertani”, con sottoscrizione autenticata da un notaio;

- che il medesimo Sig. Leopoldo Sabatino aveva tuttavia apposto la propria sottoscrizione (non autenticata da alcuno dei soggetti all'uopo legittimati) su un foglio bianco recante dichiarazione di accettazione per altra lista e pertanto il suo nome era stato impropriamente inserito tra i candidati della lista “Campania Futura”;
- che egli, al fine di dirimere ogni equivoco, entro i termini di scadenza della presentazione delle liste [22/4/2015], con nota del 21/4/2015 (trasmessa a mezzo pec in pari data al Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, dottor Pasquale Foglia), aveva comunicato immediatamente la volontà di ritirare la sua candidatura per la lista “Campania Futura”;
- che il giorno successivo egli aveva altresì provveduto a consegnare al presentatore delegato della lista “Campania Futura” (avv. Giovanni Megna), rinuncia alla sua candidatura in tale lista, confermando la volontà di volersi candidare esclusivamente nella lista denominata “Noi Casertani”;
- che l'avvocato Megna, a sua volta, aveva comunicato all'ufficio elettorale (a mezzo pec) la volontà di rinunciare alla candidatura del Sig. Leopoldo Sabatino nella lista Campania Futura e che pertanto la stessa lista era composta da n. 15 candidati (e non più da 16, per effetto del venir meno del candidato rinunciatario Leopoldo Sabatino);
- che tuttavia, con l'impugnato provvedimento prot. n. 23/U.E. del 24/4/2015, il Segretario Generale - Responsabile dell'Ufficio Elettorale, richiamati anche i verbali della Commissione Elettorale Interna n. 7 e n. 9 del 24/4/2015, aveva ritenuto che la dichiarazione di rinuncia del candidato Leopoldo Sabatino fosse intempestiva ed irrituale in quanto presentata oltre il termine massimo delle ore 12.00 del giorno 22/4/2015 prescritto per la presentazione delle liste e che pertanto la lista “Campania Futura”

rimaneva composta da n. 16 candidati e così integralmente ammessa alla competizione elettorale;

- che, con il medesimo provvedimento, per quanto riguarda la lista denominata “Noi Casertani”, veniva disposta la cancellazione del candidato n. 8, Sig. Leopoldo Sabatino (in quanto <<candidato già incluso in altra lista presentata in giorno ed ora precedente>>, alla luce delle disposizioni operative approvate con delibera di G.P. n. 38 del 13/4/2015) ed era stata inoltre, conseguentemente, disposta la ricusazione dell'intera lista “Noi Casertani”, divenuta - per effetto di detta cancellazione - composta da soli n. 7 candidati (inferiore al numero minimo di almeno 8 candidati previsto dal regolamento elettorale).

Tanto premesso, i ricorrenti, in qualità rispettivamente di presentatore e di candidati della lista “Noi Casertani”, esclusa dalla competizione elettorale, deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato (sia in relazione all'esclusione della suddetta lista “Noi Casertani”, sia in relazione all'ammissione della lista “Campania Futura” nella parte in cui è stato incluso tra i candidati in essa presenti anche il Sig. Leopoldo Sabatino), con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Con il primo motivo, deducono essenzialmente il vizio di difetto di istruttoria, in quanto l'asserita intempestività della rinuncia del signor Sabatino alla candidatura nella lista “Campania Futura” sarebbe stata dedotta facendo esclusivo riferimento alla comunicazione inoltrata a mezzo pec dall'avvocato Giovanni Megna il 22/4/2015 alle 19.00, ma non si sarebbe invece considerato che già in data 21/4/2015 (e, quindi, entro i termini previsti dal regolamento), il medesimo signor Sabatino aveva provveduto a comunicare la propria rinuncia alla candidatura con la nota inviata a mezzo pec al Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio

Elettorale, dottor Pasquale Foglia. Con lo stesso motivo, deducono inoltre che si sarebbe dovuta considerare valida e tempestiva anche la dichiarazione di rinuncia alla candidatura presentata per il tramite del delegato di lista avvocato Megna, in quanto il termine a tal fine utile sarebbe quello dell'adozione dei provvedimenti finali della Commissione.

Con il secondo motivo, deducono essenzialmente la violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 570/1960, dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 14 della legge n. 53/1990 rilevando che, in base a tali disposizioni, la sottoscrizione dell'accettazione della candidatura a consigliere provinciale andrebbe autenticata esclusivamente dal Sindaco o da un notaio o dal Pretore o dal Giudice conciliatore nonché degli altri soggetti individuati dall'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000 (tra i quali non figurerebbe anche l'assessore provinciale), con la conseguenza che, nella specie, l'unica candidatura validamente proposta dal signor Sabatino sarebbe quella effettuata per la lista "Noi Casertani", in cui la sottoscrizione era stata autenticata da un notaio (a differenza della candidatura proposta per la lista "Campania Futura", in cui la sottoscrizione era stata autenticata per l'appunto da un assessore provinciale).

2. All'odierna udienza pubblica straordinaria del 29/4/2015 si è costituito in giudizio il sig. Ciro Foglia, il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Provincia ed a tutti i soggetti controinteressati ed ha quindi dedotto, nel merito, l'irritualità della presentazione dell'istanza di rinuncia, sia per mancata presentazione all'indirizzo di posta certificata indicato dalla Provincia, sia per mancata autenticazione della firma. Il ricorso, dopo ampia discussione, è stato quindi introitato in decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall'esame delle questioni preliminari dedotte dal

controinteressato, in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.

2.1. La prima censura, nella sua duplice articolazione, deve essere disattesa. Per pacifico orientamento giurisprudenziale (condiviso dal Collegio), <<l'accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sè vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d'accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all'elezione del rinunciatario>> (C.d.S., sez. V, 01 ottobre 1998, n. 1384; cfr., altresì, negli stessi sensi, C.G.A.R.S., 11/10/2012, n. 906; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 12/4/2012, n. 1724; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 novembre 2007, n. 1135).

Orbene, nel caso di specie, in base alla stessa documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, risulta che il signor Leopoldo Sabatino ha sottoscritto, in data 18/4/2015, <<dichiarazione di accettazione alla candidatura alla carica di consigliere della Provincia di Caserta>> nella lista <<recante il contrassegno: piccola sagoma della Regione Campania in un Sole giallo al centro di tre circonferenze di colore rosso, bianco e verde dall'interno verso l'esterno con la scritta in azzurro "Campania" verso l'alto e "futura" verso il basso/CAMPANIA FUTURA>>; la relativa sottoscrizione è stata autenticata dall'assessore provinciale Dott. Donato Affinito in data 20/4/2015.

È evidente che, a differenza di quanto dedotto in ricorso, non è

configurabile alcun errore da parte del dichiarante in ordine alla sua reale intenzione di presentarsi come candidato della lista “Campania Futura”, espressamente citata e descritta nella dichiarazione di accettazione. Conseguentemente, del tutto correttamente il suo nominativo è stato inserito tra i candidati della suddetta lista.

Lo stesso signor Leopoldo Sabatino ha successivamente sottoscritto, in data 21/4/2015, altra <<dichiarazione di accettazione alla candidatura alla carica di consigliere della Provincia di Caserta>> nella lista <<recante il contrassegno “NOI CASERTANI” contenuto in un cerchio con quattro omini stilizzati in diverse sfumature di blu con la scritta “Partecipazione e Libertà”>>; la relativa sottoscrizione è stata autenticata da un notaio in data 21/4/2015.

Ciò posto, non può, nella specie, darsi rilevanza né alla dichiarazione formulata dal Sig. Leopoldo Sabatino in data 21/4/2015 (rivolta al Segretario Generale della Provincia di Caserta), né alla dichiarazione resa dal medesimo signor Sabatino in data 22/4/2015 (rivolta all'avvocato Giovanni Megna).

La prima dichiarazione (che risulta comunque autenticata) non può infatti essere considerata valida né sul piano formale né su quello sostanziale, dal momento che non contiene (così come avrebbe dovuto, in applicazione del suindicato specifico principio giurisprudenziale e, più in generale, del principio del *contrarius actus*) la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere della Provincia di Caserta nella lista <<CAMPANIA FUTURA>>, ma contiene la generica formulazione <<di ritirare come in effetti ritira la propria candidatura nella lista del candidato presidente Pasquale De Lucia>> (senza che tale lista sia espressamente indicata, ovvero altrimenti desumibile dal contenuto complessivo della dichiarazione).

La seconda dichiarazione non può invece essere considerata tempestiva ai dedotti fini, essendo pacificamente pervenuta oltre l'orario limite di presentazione delle candidature (a nulla rilevando che ancora non fossero stati adottati i provvedimenti finali da parte della Commissione, essendo invece unicamente rilevante - alla luce del suindicato menzionato principio giurisprudenziale - il termine di presentazione delle liste, nella specie non rispettato).

Si deve inoltre rilevare che entrambe tali dichiarazioni sono state presentate tramite posta certificata.

Tuttavia, né il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione in questione, né le disposizioni operative all'uopo dettate dalla Provincia di Caserta prevedono tale modalità di presentazione a carico dei candidati (prevista invece dal Segretario Generale della Provincia di Caserta con nota prot. n. 1/Uff.Elett. del 2/4/2015 nei confronti dei segretari comunali per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge n. 56/2014 e dalla circolare Min. Int. N. 32/2014 del 01/07/2014).

Le dichiarazioni in questione sono quindi irrituali anche sotto il profilo appena evidenziato.

2.2. Anche la seconda censura non può essere condivisa.

L'assessore provinciale è infatti soggetto legittimato ad autenticare le dichiarazioni di accettazione alla candidatura alla carica di consigliere provinciale.

Al riguardo, la normativa applicabile non è individuabile in quella dettata dall'articolo 28 del D.P.R. n. 570/1960 (concernente la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti), ma in quella - residuale e generale - prevista dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990, secondo cui anche gli assessori provinciali sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai

notai>> e che siano previste – tra le altre - <<dalla legge 8 marzo 1951, n. 122>> (concernente le elezioni dei consigli provinciali).

Nella specie, ricorrono entrambe le condizioni previste dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990, dal momento che si verte del procedimento elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale (di cui alla legge n. 122/1951) e non esistono, in tale ambito, norme che attribuiscano la competenza ad eseguire le autenticazioni esclusivamente ai notai.

La dichiarazione formulata dal Sig. Leopoldo Sabatino di accettazione della candidatura alla carica di consigliere della Provincia di Caserta nella lista “Campania Futura” è stata quindi regolarmente autenticata da un assessore provinciale (soggetto fornito dalla necessaria legittimazione).

3. In conclusione, il ricorso in esame è infondato e deve essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del controinteressato costituito e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. Ciro Foglia, liquidandole nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Brunella Bruno, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori

Avv. Pasquale Marotta
Specializzato in Diritto Amm.vo
e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione
e Finanza degli Enti Locali

Avv. Ferdinando Romano
Avv. Giuseppe Maiolica
Avv. Antonietta Di Severio
Dott.ssa Laura Marotta
Dott.ssa Alessia Marotta
Dott.ssa Anna Fasulo

Provincia di Caserta

Prot. Entrata del 30/04/2015 - 13
Num. 0040354
Classifica: 1.4



PROVINCIA DI CASERTA SEGRETARIA GENERALE
30. APR. 2015
CORRISP. IN ARRIVO

Spett.le Provincia di Caserta
in persona del Presidente p.t
tramissione via fax
al nr 0323/24783-17

**OGGETTO: TRASMISSIONE SENTENZA DEL TAR CAMPANIA-NAPOLI RELATIVA
AL RICORSO ELETTORALE PROPOSTO DA NAZZARO PAGANO+ ALTRI.**

Nell'interesse e per conto di Ciro Foglia, evocato in giudizio, si trasmette la sentenza del TAR Campania-Napoli recante n. 2432/2015, con la quale è stato respinto il ricorso in oggetto.

Caserta, li 30/04/2015

Distinti saluti
Avv. Pasquale Marotta